



REGIONE CALABRIA

REGOLAMENTO REGIONALE

Regolamento attuativo requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento e procedure per l'accreditamento

Tipologia di servizio residenziale per i minori:

Centri specialistici per la cura e la protezione
di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento

Approvato dalla Giunta regionale
nella seduta del 15 marzo 2010

Si assegna il numero 6 della serie dei
Regolamenti regionali dell'anno 2010

Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Calabria n. 10 SS del 31 marzo 2010



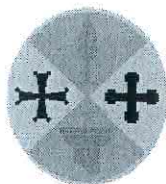
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
DL Giuseppe BIANCO

LA GIUNTA REGIONALE
ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
emana

Il seguente regolamento:





REGIONE CALABRIA

**REGOLAMENTO ATTUATIVO
REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E
PROCEDURE PER L'ACCREDITAMENTO**

Tipologia di servizio residenziale per minori:

**CENTRI SPECIALISTICI PER LACURA E LA PROTEZIONE
DI BAMBINI E ADOLESCENTI IN SITUAZIONI DI MALTRATTAMENTO**

ALLEGATO C

MARZO 2010

INDICE

1	Premessa.....	3
2	Denominazione	3
3	Tipologia di utenti	3
4	Capacità ricettiva	3
5	Tipologia di servizi	3
5.1	Accoglienza residenziale	3
5.2	Diagnosi e trattamento.....	3
5.3	Consulenza psico-sociale.....	4
5.4	Ascolto protetto ai fini giudiziari.....	4
5.5	Spazio neutro	4
5.6	Consulenza legale	4
5.7	Numero verde.....	4
6	Requisiti Strutturali.....	4
6.1	Rispondenza ai requisiti di legge e ubicazione.....	4
6.2	Sicurezza negli ambienti di lavoro	4
6.3	Requisiti strutturali del servizio residenziale.....	4
6.3.1	Camere da letto.....	5
6.3.2	Cucina	5
6.3.3	Bagni	5
6.3.4	Stanza per la terapia, colloqui, incontri utenti/genitori	5
6.3.5	Ufficio operatori	5
6.3.6	Altri spazi interni ed esterni	5
6.3.7	Spazi esterni	5
6.3.8	Accessibilità e barriere architettoniche.....	5
6.3.9	Sicurezza e privacy	5
6.4	Requisiti strutturali dello Spazio neutro	6
7	Requisiti del personale	6
7.1	Personale trasversale a tutti i servizi	6
7.2	Personale del Servizio residenziale	7
7.3	Personale del Servizio spazio neutro.....	7
7.4	Trattamento economico	8
7.5	Deontologia	8
8	Requisiti organizzativi	8
8.1	Servizio residenziale	8
8.1.1	Modalità di presa in carico e dimissione	8

8.1.2	Progetto quadro	8
8.1.3	Progetto di intervento individualizzato.....	8
8.1.4	Documentazione.....	9
8.1.5	Comunicazioni alle Autorità Giudiziarie	9
8.1.6	Protezione dei dati personali e documentazione.....	9
8.2	Spazio neutro	9
8.2.1	Ascolti protetti ai fini giudiziari	9
8.2.2	Incontri protetti	9
9	Requisiti di ordine generale	9
10	La Carta dei servizi.....	10
11	Diritti del minore	11
12	Vigilanza	11
13	Documenti da trasmettere per richiedere l'autorizzazione.....	11
14	Accreditamento	11
14.1	Formazione	12
14.2	Soddisfazione utente e verifica clima interno.....	12
14.3	Progetto di intervento individualizzato	12
14.4	Procedure emergenze	12
14.5	Report annuale	12
14.6	Rete	12
14.7	Risorse Finanziarie	13
15	Autorizzazione, accreditamento ed adeguamento delle strutture già esistenti	13

1 Premessa

Il presente documento definisce i requisiti minimi strutturali e organizzativi fissati dallo Stato per l'autorizzazione all'esercizio e le procedure per l'accreditamento dei Centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazione di abuso e maltrattamento della Regione Calabria.

Tali standard nascono dalla sperimentazione di apposita struttura approvata in precedenza con D.G.R. 632/2007. A seguito di detta sperimentazione, grazie alla verifica sul campo degli standard ipotizzati e all'analisi dei relativi risultati da parte di tavoli tecnici istituiti a livello regionale con partecipazione di operatori pubblici e privati, coordinati dalla Settore Politiche sociali della Regione Calabria, si è addivenuti alla definizione dei presenti standard.

I requisiti sono stati distinti in: strutturali, funzionali, organizzativi e soggettivi.

2 Denominazione

Centro specialistico per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di maltrattamento.

3 Tipologia di utenti

Le prestazioni socio-assistenziali vengono erogate a minori vittime, o presunte vittime, di abusi e/o gravi maltrattamenti, di entrambi i sessi e di età compresa tra i 6 ed i 15 anni, provenienti da tutta Italia con priorità accordata ai minori residenti in Calabria. I suddetti limiti di età devono intendersi in termini sufficientemente flessibili e non aprioristicamente rigidi, laddove si valuti, di volta in volta, l'opportunità o meno di un inserimento dopo un'attenta valutazione concordata con il Servizio inviante.

4 Capacità ricettiva

La ricettività residenziale può variare da un minimo di 7 posti ad un massimo di 9.

5 Tipologia di servizi

Il Centro fornisce, in interazione tra loro, i seguenti servizi:

5.1 Accoglienza residenziale

La struttura può accogliere, in regime residenziale, fino ad un massimo di nove minori (di ambo i sessi) di età compresa tra i 6 e i 15 anni, che sono stati allontanati dal proprio nucleo familiare dall'autorità Giudiziaria o dai servizi Sociali perché hanno subito situazioni di maltrattamento psico-fisico o abuso sessuale, per i quali si rende necessaria una presa in carico residenziale a forte valenza terapeutica e riparativa, finalizzata a valutare il danno e ad attivare il processo di rielaborazione del trauma subito, arrivando in tempi brevi alla definizione di un progetto di vita per il minore finalizzato al rientro nel proprio nucleo familiare o, qualora questo non sia possibile, di affidamento etero-familiare o adozione. I suddetti limiti di età, tuttavia, sono da intendersi, vista la delicatezza dell'intervento, peculiari dell'età evolutiva, in termini sufficientemente flessibili e non aprioristicamente rigidi, laddove si valuti, caso per caso, l'opportunità o meno di un inserimento dopo un'attenta valutazione clinica.

5.2 Diagnosi e trattamento

Il Servizio opera valutazioni diagnostiche ed interventi di trattamento in casi accertati di abuso e maltrattamento all'infanzia, intra ed extrafamiliare, attraverso un'equipe di esperti che

opera in stretto raccordo con i Servizi territoriali titolari dei casi, condividendo con essi i progetti di presa in carico. Utenti del servizio possono, oltre che i minori, anche i loro nuclei familiari di riferimento.

5.3 Consulenza psico-sociale

Il Servizio di sportello e telefonico è rivolto ad operatori dei servizi socio-sanitari, della scuola e del terzo settore, che durante le proprie attività possono fronteggiare fenomeni di grave disagio di bambini e adolescenti.

5.4 Ascolto protetto ai fini giudiziari

Il Centro garantisce un servizio di ascolto protetto dei minori presunte vittime di abusi e maltrattamenti, sia in fase di acquisizione delle Sommarie Informazioni Testimoniali sia in fase di Incidente probatorio.

5.5 Spazio neutro

Si configura come un luogo protetto e garantito volto a favorire il migliore contesto tecnico ed umano per lo svolgimento degli incontri protetti con il genitore che abbia visto ridotta o decadata la propria potestà.

5.6 Consulenza legale

Il Servizio si rivolge a tutti gli operatori, interni ed esterni, che si occupano di tali tematiche e devono essere formati a rispondere alle difficoltà del sistema giudiziario.

5.7 Numero verde

Fornisce consulenza telefonica ed opera per favorire la prevenzione e l'intervento nei casi di presunto abuso all'infanzia. Risponde al numero verde ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 19,30.

6 Requisiti Strutturali

6.1 Rispondenza ai requisiti di legge e ubicazione

La struttura, ai sensi del Decreto Ministeriale 308/2001, deve ottemperare ai requisiti di agibilità richiesti per le civili abitazioni, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, igiene e sicurezza; essa, inoltre, deve essere ubicata in una zona dotata di una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitari, educativi, ricreativo-culturali e, comunque, in luoghi abitati facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici tali da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite dei familiari.

Al fine di garantire la privacy e la tutela dei minori ospiti, la struttura dovrà essere collocata in un'unità abitativa a se stante, o comunque con ingresso esterno indipendente, e in ogni caso non potrà essere collocata all'interno di un condominio.

6.2 Sicurezza negli ambienti di lavoro

La struttura, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve attenersi a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

6.3 Requisiti strutturali del servizio residenziale

Nell'articolazione e nell'organizzazione degli spazi deve essere seguito il criterio di assicurare ai minori un'ospitalità di tipo familiare e di rispondere, nello stesso tempo, alle necessità del

lavoro terapeutico-riabilitativo il quale deve poter contare su adeguati spazi comuni all'interno della struttura.

La superficie interna del servizio residenziale, ad esclusione delle camere da letto, dei servizi igienici e della cucina, non può essere inferiore a 10 mq. per ogni minore autorizzato, fatte salve le strutture già convenzionate con la Regione Calabria ai sensi della D.G.R. 632/2007. Gli spazi destinati agli ospiti non possono essere situati in seminterrati o piani interrati.

6.3.1 Camere da letto

Le stanze da letto devono essere singole (min. 9 mq.) oppure doppie (min. 14 mq.) e la disposizione dei letti deve garantire un'adeguata personalizzazione degli spazi. Ogni minore, inoltre, deve avere a disposizione un armadio personale per il proprio vestiario. La struttura deve disporre, inoltre, di una camera per l'operatore socio-educativo in servizio notturno.

6.3.2 Cucina

La struttura deve disporre di una cucina attrezzata per la preparazione dei pasti. Al fine di fornire al minore un contesto di vita relazionale di tipo familiare la cucina deve essere aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare

6.3.3 Bagni

La struttura deve disporre di due bagni (entrambi con vasca e/o doccia e bidet) di cui almeno uno accessibile a soggetti portatori di handicap. La struttura deve disporre, inoltre, di un bagno a disposizione del personale che vi opera e/o degli adulti che possono far visita ai minori.

6.3.4 Stanza per la terapia, colloqui, incontri utenti/genitori

La struttura deve essere dotata di almeno una stanza con un *setting* adeguato per svolgere i colloqui terapeutici, gli altri colloqui previsti dal programma e gli incontri tra i minori ospiti ed i propri familiari.

6.3.5 Ufficio operatori

La struttura deve disporre di una stanza, ad accesso debitamente controllato ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, dove conservare la documentazione relativa ai minori ospiti.

6.3.6 Altri spazi interni ed esterni

Nell'articolazione e nell'organizzazione degli spazi deve essere seguito il criterio di assicurare ai minori un'ospitalità di tipo familiare e di rispondere, nel contempo, alle necessità del lavoro terapeutico-riabilitativo il quale deve poter contare su adeguati spazi comuni all'interno della struttura (sala da pranzo, salone, stanza dei giochi, laboratori, ecc.)

6.3.7 Spazi esterni

Sempre ai fini del lavoro terapeutico-riabilitativo, la struttura deve disporre di spazi esterni attrezzati, al netto dei parcheggi e della viabilità carrabile, di almeno 10 mq. per ogni minore autorizzato. Non sono obbligate al rispetto di tale requisito le strutture già convenzionate con la Regione Calabria ai sensi della D.G.R. 632/2007.

6.3.8 Accessibilità e barriere architettoniche

L'accessibilità a soggetti portatori di handicap fisico deve essere garantita, oltre che al bagno, almeno agli spazi comuni, alla zona pranzo e ad una camera da letto.

6.3.9 Sicurezza e privacy

Al fine di garantire la privacy, la sicurezza e l'incolumità dei minori ospiti anche da possibili ritorsioni da parte di soggetti denunciati dagli stessi, la struttura deve essere collocata in un'unità abitativa a se stante, o comunque con entrata indipendente, i cui accessi devono esse-

re controllati mediante l'uso di impianti di allarme dotati di sistema di video-sorveglianza a circuito chiuso.

6.4 Requisiti strutturali dello Spazio neutro

Il servizio Spazio neutro dove svolgere gli incontri protetti e gli ascolti ai fini giudiziari ed al quale, per sua destinazione, possono accedere persone estranee, forze dell'ordine, persone in stato di detenzione, ecc., se collocato nella stessa struttura, dovrà avere un accesso diverso da quello dal Servizio residenziale e dovrà essere dotato, almeno, dei seguenti spazi (che non possono coincidere con quelli del servizio residenziale):

- n. 1 stanza adibita all'ascolto del minore che in caso di rumori esterni deve essere adeguatamente insonorizzata per evitare che rumori possano distrarre il minore e compromettere la qualità della registrazione audio;
- n. 1 stanza di osservazione attigua alla precedente che consenta l'osservazione diretta, attraverso lo specchio unidirezionale, e l'ascolto del minore ad almeno sei persone oltre all'operatore di registrazione;
- n. 1 stanza per l'accoglienza e/o l'attesa;
- n. 1 bagno

Il Centro deve disporre, inoltre, di moderne attrezzature che consentano la comunicazione tra la stanza di ascolto e la stanza di osservazione, l'audio-video registrazione come da normativa vigente e deve garantire l'integrità e la salvaguardia dei dati raccolti ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7 Requisiti del personale

Per le strutture già convenzionate con la Regione Calabria ai sensi della D.G.R. 632/2007, viene mantenuto il personale già in organico, purchè ciò non comporti un aggravio di spesa rispetto a quanto già pattuito in convenzione.

7.1 Personale trasversale a tutti i servizi

- n. 1 Direttore di struttura, a tempo pieno. A lui spettano i compiti di direzione, amministrazione finanziaria, raccordo con le competenti Autorità giudiziarie minorili ed ordinarie, con gli Enti locali e con la Regione Calabria, di adempimento degli obblighi previsti dalla legge 184/1983 così come modificata dalla legge 149/2001. Spetta a lui, inoltre, di essere designato quale "curatore speciale" nei casi previsti dall'art. 360 del codice civile. Tale figura deve aver ricoperto per almeno dieci anni ruoli di direzione/coordinamento nell'ambito di servizi socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e/o privati convenzionati con Enti pubblici e per almeno cinque anni ruoli di direzione/coordinamento di strutture residenziali per minori convenzionate con Enti pubblici;
- n. 1 Coordinatore di struttura con funzioni di indirizzo e sostegno tecnico al lavoro del personale psico-socio-educativo, di promozione e valutazione della qualità del servizio e di tutte le funzioni tipiche della mansione. Tale figura deve aver ricoperto per almeno dieci anni ruoli di coordinamento nell'ambito di servizi socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e/o privati convenzionati con Enti pubblici e per almeno cinque anni ruoli di coordinamento di strutture residenziali per minori convenzionate con Enti pubblici. Il coordinatore deve essere scelto tra le successive due figure;
- n. 1 Psicologo/psicoterapeuta, a tempo pieno, con esperienza almeno quinquennale nell'ambito delle problematiche minorili e almeno triennale nell'ambito dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia in servizi e/o strutture pubbliche e/o convenzionate con Enti pubblici;

- n. 1 Assistente sociale, a tempo pieno, con esperienza almeno decennale nell'ambito di servizi socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e/o privati convenzionati con Enti pubblici e con esperienza almeno triennale nell'ambito dell'abuso e del maltrattamento all'infanzia in servizi e/o strutture pubbliche e/o convenzionate con Enti pubblici;

7.2 Personale del Servizio residenziale

All'interno del Servizio residenziale (attivo tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24) dovranno operare, oltre al suddetto personale:

- n. 7 educatori, a tempo pieno. Tali figure devono essere in possesso del diploma conseguito a seguito di corsi regionali triennali di formazione specifica, oppure del diploma universitario di Educatore professionale, oppure del diploma di laurea di Educatore professionale o di altro titolo equipollente, oppure del diploma di laurea in Scienze dell'Educazione o Scienze dell'Educazione e della Formazione o di altro titolo equipollente. Nel caso in cui, nelle strutture già operanti alla data di approvazione del presente documento ai sensi della DGR n. 632/2007, tale personale non fosse in possesso di uno dei suddetti titoli di studio, tale personale dovrà obbligatoriamente seguire un corso di formazione professionale abilitante organizzato dalla Regione Calabria per mezzo di una o più Università, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.
- n. 1 ausiliaria, a tempo pieno.

Il numero degli educatori si riferisce alle strutture autorizzate ad ospitare 8/9 minori; nel caso in cui la struttura fosse autorizzata ad ospitare 6/7 minori, tale numero deve essere diminuito di una unità.

Per quanto riguarda le figure specialistiche sanitarie (neuropsichiatra, pediatra, ginecologo, ecc.) verranno utilizzati i servizi sanitari territorialmente competenti. Al fine di agevolare l'accesso a tali servizi, verranno stipulati appositi protocolli di intesa tra il Settore Politiche Sociali della Regione Calabria e le ASP competenti per territorio.

7.3 Personale del Servizio spazio neutro

Al fine di poter garantire sia gli incontri protetti che l'ascolto protetto dei minori, quest'ultimo sia in fase di raccolta delle Sommarie Informazioni Testimoniali che in fase di incidente probatorio, il Centro deve avvalersi del seguente personale:

- n. 1 psicologo con esperienza almeno biennale, comprovata dalle competenti Autorità Giudiziarie, nell'ascolto dei minori ai fini giudiziari. Qualora tale figura coincida con lo psicologo del precedente punto 7.1., ed al fine di evitare incompatibilità nell'ascolto dei minori ospiti del Servizio residenziale, il Centro deve dimostrare di potersi avvalere di un'ulteriore specialista avente gli stessi requisiti;
- n. 1 assistente sociale con esperienza comprovata nell'ambito della mediazione familiare;
- n. 1 operatore socio-educativo;
- n. 1 operatore esperto nella registrazione audio-video;

Il suddetto personale, essendo già previsto nel calcolo del budget finanziario, deve coincidere con quello elencato nei precedenti due punti; in ogni caso, qualora tale personale non dovesse possedere i requisiti di cui al presente punto, l'Ente può stipulare contratti di incarico professionale con professionisti esterni. Gli oneri derivanti da tali contratti non verranno, tuttavia, riconosciuti dalla Regione Calabria.

7.4 Trattamento economico

L'Ente gestore deve applicare al personale di cui ai precedenti punti, i trattamenti retributivi previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento e, comunque, nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti di lavoro.

7.5 Deontologia

Gli operatori del Centro devono sottoscrivere un codice deontologico a cui devono attenersi nei rapporti con i minori, con le famiglie, con i servizi esterni e con i colleghi.

8 Requisiti organizzativi

8.1 Servizio residenziale

8.1.1 Modalità di presa in carico e dimissione

Le richieste di ammissione al Centro verranno valutate fra gli operatori dei Servizi territoriali che hanno in carico il minore e l'équipe della struttura. Le richieste dovranno essere corredate da:

- a) Decreto del Tribunale per i Minorenni che disponga l'allontanamento dalla famiglia (tranne per i casi previsti dall'art. 403 c.c.) oppure, nel caso di consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, da un Decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento. Dalla suddetta documentazione dovrà evincersi con chiarezza che trattasi di minore vittima (o presunta tale) di violenze e/o gravi maltrattamenti e quindi la compatibilità della problematica del minore con la tipologia della struttura;
 - b) Determina dirigenziale di affidamento del Comune di residenza del minore contenente l'impegno di assumersi l'onere totale della retta così come determinata dalla Regione Calabria. La struttura è esentata dall'acquisizione di tale documento solo ed esclusivamente qualora trattasi di procedimenti secretati dall'Autorità Giudiziaria competente ed in tutti i casi in cui, per motivi di sicurezza del minore, si concordi con le Autorità Giudiziarie e/o con le Forze dell'Ordine di non comunicare, fino a diversa decisione, il collocamento del minore al Comune di residenza;
 - c) Relazione psico-sociale ed anamnesi familiare;
 - d) Documentazione sanitaria e scolastica;
 - e) Altra documentazione utile alla definizione del programma di intervento individualizzato
- La dimissione del minore verrà valutata fra gli operatori dei Servizi territoriali titolari del caso e l'équipe della struttura, qualora si valuti il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di intervento individualizzato oppure al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 4 della legge 149/2001. In ogni caso, l'affidamento alla struttura cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto.

8.1.2 Progetto quadro

Nel fascicolo di ogni minore deve essere presente il relativo Progetto Quadro elaborato, in collaborazione con la struttura, dai Servizi invianti cui spetta la titolarità e la responsabilità dello stesso. In esso devono essere definiti gli obiettivi generali della permanenza del minore in struttura, i tempi di permanenza, le competenze e le responsabilità, il lavoro di rete con le altre Agenzie e le modalità di verifica.

8.1.3 Progetto di intervento individualizzato

La struttura, in collaborazione con il Servizio inviante e le altre Agenzie territoriali coinvolte, dovrà definire e documentare un Progetto di intervento individualizzato che porti al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Quadro nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre i 24 mesi, salvo quanto disposto all'art. 4 della legge 149/2001. Il Progetto di intervento individualizzato dovrà esser redatto sulla base: a) delle caratteristiche dell'utente, dei

suoi bisogni e del contesto familiare e sociale; b) dei risultati che si vogliono ottenere; c) della capacità di risposta della struttura in termini organizzativi interni e di eventuale integrazione e ricorso ai servizi della rete.

8.1.4 Documentazione

La struttura è obbligata alla tenuta ed all'aggiornamento della seguente documentazione:

- a) fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto quadro, il progetto d'intervento individualizzato, le relazioni psico-sociali, da documentazione sanitaria, la documentazione scolastica, ecc.;
- b) fascicolo personale per ogni operatore con tutta la documentazione di legge;
- c) registro delle presenze del personale;
- d) registro delle presenze dei minori, sul quale dovranno essere annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza, ecc.).

8.1.5 Comunicazioni alle Autorità Giudiziarie

La struttura deve assicurare l'adempimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità Giudiziarie previste dalla legge 184/1983 così come modificata dalla legge 149/2001.

8.1.6 Protezione dei dati personali e documentazione

I dati dei minori devono essere trattati secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

8.2 Spazio neutro

8.2.1 Ascolti protetti ai fini giudiziari

Gli ascolti protetti ai fini giudiziari, secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 e ss.mm.ii. e dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 e ss.mm.ii. devono essere richiesti dalle competenti Autorità giudiziarie e/o dalle Forze dell'ordine a seconda se trattasi di Ascolto protetto in sede di Incidente probatorio o di Ascolto protetto ai fini della raccolta delle Sommarie Informazioni Testimoniali. L'impegno della struttura termina con la consegna del supporto contenente la registrazione audio-video. Ogni altra attività, compresa la trascrizione integrale, è da concordarsi tra l'Autorità Giudiziaria richiedente e la struttura che ha facoltà di emettere regolare fattura per il pagamento del servizio reso. La struttura deve conservare, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. copia delle lettere di incarico rilasciate dalle suddette AA.GG., copia del verbale ed ogni altro documento attestante il servizio reso.

8.2.2 Incontri protetti

Gli incontri protetti tra il minore ed i propri genitori e/o gli adulti di riferimento autorizzati a colloquiare con il minore con le modalità previste dagli incontri protetti, devono essere autorizzati dalle AA.GG. competenti e/o dai Servizi sociali che hanno la titolarità del caso. Anche in questo caso la struttura deve conservare, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. copia delle lettere di incarico rilasciate dalle suddette A.A.GG. e/o dai Servizi sociali, copia del verbale ed ogni altro documento attestante il servizio reso.

9 Requisiti di ordine generale

L'autorizzazione al funzionamento della struttura non può essere concessa a quegli Enti gestori:

- che non posseggono una struttura aziendale finanziariamente idonea all'erogazione del servizio. L'ente gestore deve dimostrare di possedere, in ciascuno degli ultimi due esercizi finanziari precedenti la richiesta, un fatturato minimo specifico (gestione di strutture residenziali per minori) pari, almeno, al costo massimale potenziale riconosciuto annualmente dalla Regione Calabria (n. minori autorizzati x retta giornaliera x 365);
- che non hanno un'esperienza almeno quinquennale nella gestione di strutture residenziali per minori convenzionate con una Pubblica amministrazione;
- che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

o che sono legalmente rappresentati da una persona:

- nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il legale rappresentante e/o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
- nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti il legale rappresentante e/o gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
- che ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalle Pubbliche Amministrazioni;
- che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
- che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
- che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro di cui al Decreto Legislativo 626/1994;
- che ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento di servizi da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- che ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

10 La Carta dei servizi

Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l'informazione e la partecipazione degli stessi e la trasparenza dei servizi erogati, la struttura deve adottare una Carta dei servizi ai sensi dell'art. 21 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23, che deve essere preventivamente approvata dall'Assessorato alle Politiche sociali della Regione Calabria.

11 Diritti del minore

La struttura deve sviluppare una particolare attenzione alla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia nella sua interezza e, fra gli altri, agli articoli: 3) superiore interesse del minore; 9) tutela del minore in caso di allontanamento; 12) diritto del minore di esprimersi sui procedimenti che lo coinvolgono; 13) libertà di espressione; 14) libertà di pensiero, coscienza e religione; 15) tutela della sua sfera privata; 16) tutela dei diritti dei genitori; 17) protezione da violenza ed abusi; 20) affidamento ed adozione; 24) diritto alla salute; 25) indirizzi educativi.

12 Vigilanza

I Servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di Funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.

Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

13 Documenti da trasmettere per richiedere l'autorizzazione

Ai fini dell'autorizzazione al funzionamento, gli Enti gestori devono presentare al Comune dove è ubicata la struttura apposita richiesta corredata dalla seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva resa, su apposito modello, ai sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
- Planimetria locali e Certificato di agibilità;
- Dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;
- Dichiarazione sostitutiva resa, su apposito modello, ai sensi del DPR 445/2000 attestante di aver adempiuto agli obblighi che derivano dall'applicazione del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Elenco del personale in forza alla struttura con indicazione della qualifica, delle ore mensili e del tipo di contratto applicato.

14 Accreditamento

Il presente documento definisce le procedure per l'accreditamento dei Centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazione di maltrattamento della Regione Calabria.

Tali standard nascono dalla sperimentazione di apposito Centro approvato in precedenza con D.G.R. 632/2007. A seguito di detta sperimentazione, grazie alla verifica sul campo degli standard ipotizzati e all'analisi dei relativi risultati da parte di tavoli tecnici istituiti a livello regionale con partecipazione di operatori pubblici e privati, coordinati dalla Settore Politiche sociali della Regione Calabria, si è addivenuti alla definizione dei presenti standard.

Con l'accreditamento si riconosce ai soggetti autorizzati la possibilità di fornire prestazioni o servizi che possono essere compensati con l'impiego di risorse pubbliche, a differenza dell'autorizzazione al funzionamento che riconosce alla struttura la possibilità di operare fornendo liberamente al cittadino i servizi e le prestazioni dichiarate.

Le funzioni concernenti l'accreditamento, così come quelle concernenti l'autorizzazione al funzionamento di cui al presente regolamento, sono attribuite ai Comuni ai sensi della Legge Regionale n. 23/2003 e ss.mm.ii.

Per essere accreditato dal Comune, il Centro specialistico per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazione di maltrattamento deve, innanzitutto, essere in possesso dell'Autorizzazione all'esercizio rilasciata dal medesimo Comune. Il Centro deve possedere, inoltre, un sistema di gestione e documentazione della qualità in grado di rispondere ai requisiti appresso indicati:

14.1 Formazione

L'Ente gestore deve pianificare interventi formativi sui bisogni del personale in funzione degli obiettivi del servizio. Tale formazione deve essere documentata anche ai fini dell'eventuale riconoscimento dei crediti formativi. I percorsi formativi, sia individuali che di gruppo, devono fornire agli operatori strumenti utili per comprendere la complessa realtà del Centro in funzione dei bisogni specifici.

14.2 Soddisfazione utente e verifica clima interno

L'Ente gestore dovrà mettere in atto strumenti e procedure di rilevazione della soddisfazione del minore, della famiglia (dove possibile) e del committente. Dovranno essere messi in atto, inoltre, momenti di verifica sul "clima" all'interno del Centro, con particolare attenzione a favorire l'instaurarsi di un contesto relazione e di cura caratterizzato da familiarità e affettività fra i minori e fra questi e gli adulti.

14.3 Progetto di intervento individualizzato

Così come richiesto la struttura, in collaborazione con il Servizio inviante e le altre Agenzie territoriali coinvolte, dovrà definire e documentare un Progetto di intervento individualizzato che porti al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Quadro nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre i 24 mesi, salvo quanto disposto all'art. 4 della legge 149/2001. Il Progetto di intervento individualizzato dovrà esser redatto sulla base: a) delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni e del contesto familiare e sociale; b) dei risultati che si vogliono ottenere; c) della capacità di risposta della struttura in termini organizzativi interni e di eventuale integrazione e ricorso ai servizi della rete.

Il Progetto dovrà, quantomeno, comprendere: a) l'individuazione dell'operatore responsabile dello stesso; b) la valutazione multidimensionale dell'utente; c) l'informazione e il coinvolgimento del minore e/o dei suoi familiari (o del tutore) e dei Servizi territoriali coinvolti; d) l'individuazione degli obiettivi specifici; e) l'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto; f) la pianificazione degli interventi e delle attività specifiche, dei tempi indicativi di realizzazione e della titolarità degli interventi; g) la realizzazione di attività di verifica sul progetto stesso.

14.4 Procedure emergenze

L'Ente gestore dovrà descrivere nel progetto generale le procedure per la gestione delle emergenze (fughe, reati, emergenze sanitarie, emergenze ambientali, ecc.)

14.5 Report annuale

L'Ente gestore dovrà redigere un report annuale di valutazione quantitativa-qualitativa dei risultati raggiunti.

14.6 Rete

La struttura dovrà svolgere attività di rete con gli altri Servizi del territorio in modo da facilitare lo scambio di esperienze e competenze con tutte le istituzioni.

14.7 Risorse Finanziarie

I rapporti tra l'Ente gestore ed il Comune, dovranno essere disciplinati da apposita Convenzione conforme allo schema che sarà approvato dalla Giunta Regionale in apposito Regolamento Attuativo per l'accreditamento di tutte le strutture socio-assistenziali.

L'onere della retta giornaliera, quantificata in € (___/___), ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 23/2003 è a totale carico del Comune di residenza del minore. Nel caso in cui trattasi di minori occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti sul territorio regionale, ai sensi dell'art. 5 della suddetta legge, l'onere della retta giornaliera è a carico del Comune nel cui territorio si è manifestata la necessità di intervento.

15 Autorizzazione, accreditamento ed adeguamento delle strutture già esistenti

Con l'approvazione del presente regolamento vengono autorizzate al funzionamento ed accreditate, direttamente dalla Regione Calabria, le strutture già convenzionate con quest'ultima per la tipologia di cui al presente documento e di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 632/2007. L'Ufficio autorizzazione al funzionamento ed accreditamento della Regione Calabria provvederà al rilascio di apposito nulla-osta, entro 90 giorni dall'approvazione del presente documento da parte della Giunta Regionale.

Gli Enti gestori delle strutture di cui al presente punto, qualora non possedessero uno o più requisiti di cui ai precedenti punti 7 e 8, sono obbligati, pena decadimento dell'autorizzazione, ad eliminare le criticità e a darne immediata comunicazione documentata al Settore politiche sociali della Regione Calabria entro e non oltre mesi 12 (dodici) dall'approvazione del presente documento da parte della Giunta Regionale.

Allo scadere della convenzione attualmente in essere ai sensi della D.G.R. n. 632/2007, il Settore politiche sociali della Regione Calabria provvederà al rinnovo della stessa, mantenendo le medesime condizioni organizzative ed economiche, utilizzando il modello di convenzione allegato al presente regolamento.

Le risorse impegnate su tale procedura risultano disponibili sul capitolo 4331105 del bilancio corrente.

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE CENTRI SPECIALISTICI PER LA CURA
E LA PROTEZIONE DI BAMBINI E ADOLESCENTI
IN SITUAZIONI DI MALTRATTAMENTO**

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____

tra

la Regione Calabria "Dipartimento Politiche del Lavoro, della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e Volontariato – Settore Politiche Sociali", rappresentata dal _____, nato a il

e

l'Ente Gestore _____ (Partita Iva _____) rappresentato dal legale rappresentante pro-tempore, _____, nato a _____ il _____ (Codice Fiscale _____),

premesso

- che il Centro specialistico per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazione di maltrattamento " _____", con sede in _____ alla Via _____ n. _____, gestito da _____ (Partita Iva _____), rappresentato dal legale rappresentante pro-tempore, _____, nato a _____ il _____ (Codice Fiscale _____), è stato autorizzato con Delibera della Giunta Regionale n. 632 del 28/09/2007 alla prosecuzione delle attività socio-assistenziali per il trattamento di minori vittime di abusi e maltrattamenti;
- che con il medesimo atto deliberativo n. 632/2007, la Giunta Regionale ha autorizzato il competente Settore Regionale alle Politiche Sociali del Dipartimento n. 10 a stipulare apposita convenzione con l'Ente gestore del Centro specialistico per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazione di maltrattamento " _____", per l'espletamento del Servizio;
- che in data _____ è stata stipulata apposita convenzione (Repertorio n° _____ del _____ – Registrato il _____ al n. _____) con decorrenza _____ e fino al _____, prevedendo la possibilità di rinnovo;
- che il legale rappresentante dell'Ente Gestore, firmando la presente convenzione, autocertifica, ai sensi del D.P.R. n° 445 del 28 dicembre 2000, che l'Ente Gestore e il Legale Rappresentante possiedono i requisiti previsti dalla legge per tale tipo di atto e che il Centro possiede i requisiti di cui al Regolamento attuativo relativo all'Autorizzazione al funzionamento dei Centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazione di maltrattamento e a cui il presente è allegato;
- che il Rappresentante Legale dichiara che _____ è/non è una Onlus e quindi è/non è esente dall'imposta di bollo;

visti

- la Legge Regionale n. 23 del 5 dicembre 2003;
- il Regolamento attuativo relativo all'Autorizzazione al funzionamento dei Centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazione di maltrattamento, approvato con DGR n. _____ del _____;
- i risultati della sperimentazione del Centro specialistico per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazione di maltrattamento " _____";

considerato

- che il Centro specialistico per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazione di maltrattamento " _____ " è autorizzato al funzionamento ed accreditato ai sensi del suddetto Regolamento;

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Tipologia di utenti

Le prestazioni socio-assistenziali dovranno essere erogate a minori vittime, o presunte vittime, di abusi e/o gravi maltrattamenti, di entrambi i sessi e di età compresa tra i 6 ed i 15 anni, provenienti da tutta Italia con priorità ai minori residenti in Calabria. I suddetti limiti di età devono intendersi in termini sufficientemente flessibili e non aprioristicamente rigidi, laddove si valuti, di volta in volta, l'opportunità o meno di un inserimento dopo un'attenta valutazione concordata con il Servizio inviante.

Articolo 2 – Servizi offerti

Il Centro deve fornire, in interazione tra loro, i seguenti servizi:

- **Accoglienza residenziale:** la struttura può accogliere, in regime residenziale, fino ad un massimo di nove minori (di ambo i sessi) di età compresa tra i 6 e i 15 anni, che sono stati allontanati dal proprio nucleo familiare dall'autorità Giudiziaria o dai servizi Sociali perché hanno subito situazioni di maltrattamento psico-fisico o abuso sessuale, per i quali si rende necessaria una presa in carico residenziale a forte valenza terapeutica e riparativa, finalizzata a valutare il danno e ad attivare il processo di rielaborazione del trauma subito, arrivando in tempi brevi alla definizione di un progetto di vita per il minore finalizzato al rientro nel proprio nucleo familiare o, qualora questo non sia possibile, di affidamento etero-familiare o adozione. I suddetti limiti di età, tuttavia, sono da intendersi, vista la delicatezza dell'intervento, peculiari dell'età evolutiva, in termini sufficientemente flessibili e non aprioristicamente rigidi, laddove si valuti, caso per caso, l'opportunità o meno di un inserimento dopo un'attenta valutazione clinica.
- **Diagnosi e trattamento:** il Servizio opera valutazioni diagnostiche ed interventi di trattamento in casi acclarati di abuso e maltrattamento all'infanzia, intra ed extrafamiliare, attraverso un'equipe di esperti che opera in stretto raccordo con i Servizi territoriali titolari dei casi, condividendo con essi i progetti di presa in carico. Utenti del servizio possono, oltre che i minori, anche i loro nuclei familiari di riferimento.
- **Consulenza psico-sociale:** il Servizio di sportello e telefonico è rivolto ad operatori dei servizi socio-sanitari, della scuola e del terzo settore, che durante le proprie attività possono fronteggiare fenomeni di grave disagio di bambini e adolescenti.
- **Ascolto protetto ai fini giudiziari:** il Centro garantisce un servizio di ascolto protetto dei minori presunte vittime di abusi e maltrattamenti, sia in fase di acquisizione delle Sommarie Informazioni Testimoniali sia in fase di Incidente probatorio.
- **Spazio neutro:** si configura come un luogo protetto e garantito volto a favorire il migliore contesto tecnico ed umano per lo svolgimento degli incontri protetti con il genitore che abbia visto ridotta o decaduta la propria potestà.
- **Consulenza legale:** il Servizio si rivolge a tutti gli operatori, interni ed esterni, che si occupano di tali tematiche e devono essere formati a rispondere alle difficoltà del sistema giudiziario.

- Numero verde: fornisce consulenza telefonica ed opera per favorire la prevenzione e l'intervento nei casi di presunto abuso all'infanzia. Risponde al numero verde ed è attivo dal lunedì al venerdì dalle 09,00 alle 19,30.

Articolo 3 – Modalità organizzative

Modalità di presa in carico e dimissione del Servizio residenziale. Le richieste di ammissione al Centro dovranno essere valutate fra gli operatori dei Servizi territoriali che hanno in carico il minore e l'équipe della struttura. Le richieste dovranno essere corredate da:

- a) Decreto del Tribunale per i Minorenni che disponga l'allontanamento dalla famiglia (tranne per i casi previsti dall'art. 403 c.c.) oppure, nel caso di consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, da un Decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento. Dalla suddetta documentazione dovrà evincersi con chiarezza che trattasi di minore vittima (o presunta tale) di violenze e/o gravi maltrattamenti e quindi la compatibilità della problematica del minore con la tipologia della struttura;
- b) Determina dirigenziale di affidamento del Comune di residenza del minore contenente; se trattasi di minore proveniente da fuori regione, la determina dovrà contenere anche l'impegno di assumersi l'onere totale della retta così come determinata dalla Regione Calabria. La struttura è esentata dal ricevimento di tale documento solo ed esclusivamente qualora trattasi di procedimenti secretati dall'Autorità Giudiziaria competente ed in tutti i casi in cui, per motivi di sicurezza del minore, si concordi con le Autorità Giudiziarie e/o con le Forze dell'Ordine di non comunicare, fino a diversa decisione, il collocamento del minore al Comune di residenza;
- c) Relazione psico-sociale ed anamnesi familiare;
- d) Documentazione sanitaria e scolastica;
- e) Altra documentazione utile alla definizione del programma di intervento individualizzato

La dimissione del minore verrà valutata fra gli operatori dei Servizi territoriali titolari del caso e l'équipe della struttura, qualora si valuti il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma di intervento individualizzato oppure al verificarsi di una delle ipotesi previste dall'art. 4 della legge 149/2001. In ogni caso, l'affidamento alla struttura cessa con provvedimento della stessa Autorità che lo ha disposto.

Progetto quadro. Nel fascicolo di ogni minore deve essere presente il relativo Progetto Quadro elaborato, in collaborazione con la struttura, dai Servizi invianti cui spetta la titolarità e la responsabilità dello stesso. In esso devono essere definiti gli obiettivi generali della permanenza del minore in struttura, i tempi di permanenza, le competenze e le responsabilità, il lavoro di rete con le altre Agenzie e le modalità di verifica.

Progetto di intervento individualizzato. La struttura, in collaborazione con il Servizio inviante e le altre Agenzie territoriali coinvolte, dovrà definire e documentare un Progetto di intervento individualizzato che porti al raggiungimento degli obiettivi previsti nel Progetto Quadro nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre i 24 mesi, salvo quanto disposto all'art. 4 della legge 149/2001. Il Progetto di intervento individualizzato dovrà esser redatto sulla base: a) delle caratteristiche dell'utente, dei suoi bisogni e del contesto familiare e sociale; b) dei risultati che si vogliono ottenere; c) della capacità di risposta della struttura in termini organizzativi interni e di eventuale integrazione e ricorso ai servizi della rete.

Il Progetto dovrà, quantomeno, comprendere: a) l'individuazione dell'operatore responsabile dello stesso; b) la valutazione multidimensionale dell'utente; c) l'informazione e il coinvolgimento del minore e/o dei suoi familiari (o del tutore) e dei Servizi territoriali coinvolti; d) l'individuazione degli obiettivi specifici; e) l'indicazione dei tempi previsti di attuazione del progetto; f) la pianificazione degli interventi e delle attività specifiche, dei tempi indicativi di realizzazione e della titolarità degli interventi; g) la realizzazione di attività di verifica sul progetto stesso.

Documentazione. La struttura è obbligata alla tenuta ed all'aggiornamento della seguente documentazione:

- a) fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto quadro, il progetto d'intervento individualizzato, le relazioni psico-sociali, da documentazione sanitaria, la documentazione scolastica, ecc.;
- b) fascicolo personale per ogni operatore con tutta la documentazione di legge;
- c) registro delle presenze del personale;
- d) registro delle presenze dei minori, sul quale dovranno essere annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura (soggiorni in famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza, ecc.).

Comunicazioni alle Autorità Giudiziarie. La struttura deve assicurare l'adempimento degli obblighi di comunicazione alle Autorità Giudiziarie previste dalla legge 184/1983 così come modificata dalla legge 149/2001.

Ascolti protetti ai fini giudiziari. Gli ascolti protetti ai fini giudiziari, secondo quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1996, n. 66 e ss.mm.ii. e dalla legge 3 agosto 1998, n. 269 e ss.mm.ii. devono essere richiesti dalle competenti Autorità giudiziarie e/o dalle Forze dell'ordine a seconda se trattasi di Ascolto protetto ai fini della raccolta delle Sommarie Informazioni Testimoniali o di Ascolto protetto in sede di Incidente probatorio. L'impegno della struttura termina con la consegna del supporto contenente la registrazione audio-video. Ogni altra attività, compresa la trascrizione integrale, è da concordarsi tra l'Autorità Giudiziaria richiedente e la struttura che ha facoltà di emettere regolare fattura per il pagamento del servizio reso. La struttura deve conservare, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. copia delle lettere di incarico rilasciate dalle suddette AA.GG., copia del verbale ed ogni altro documento attestante il servizio reso.

Incontri protetti. Gli incontri protetti tra il minore ed i propri genitori e/o gli adulti di riferimento autorizzati a colloquiare con il minore con le modalità previste dagli incontri protetti, devono essere autorizzati dalle AA.GG. competenti e/o dai Servizi sociali che hanno la titolarità del caso. Anche in questo caso la struttura deve conservare, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. copia delle lettere di incarico rilasciate dalle suddette AA.GG. e/o dai Servizi sociali, copia del verbale ed ogni altro documento attestante il servizio reso.

Articolo 4 – Requisiti strutturali e del personale

L'ente gestore dovrà mantenere, per tutta la durata della presente convenzione, i requisiti minimi verificati in fase di rilascio dell'autorizzazione al funzionamento, stabiliti nel documento "Requisiti minimi per l'autorizzazione al funzionamento dei Centri specialistici per cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazione di maltrattamento" allegato alla presente e di cui è parte integrante.

Per le strutture già convenzionate con la Regione Calabria ai sensi della D.G.R. 632/2007 viene mantenuto il personale già in organico, purchè ciò non comporti un aggravio di spesa rispetto a quanto già pattuito in convenzione.

Nel caso in cui, nelle strutture già operanti alla data di approvazione del presente documento ai sensi della DGR n. 632/2007, il personale educatore non fosse in possesso di uno dei titoli di studio previsti dal regolamento attuativo, tale personale dovrà obbligatoriamente seguire un corso di formazione professionale abilitante organizzato dalla Regione Calabria per mezzo di una o più Università, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 23.

Articolo 5 - Remunerazione

Per il servizio e le prestazioni che l'Ente Gestore garantisce in base alla presente convenzione, la Regione Calabria riconosce i seguenti costi massimali:

- Spese personale: €. _____
- Spese di gestione erogate sotto forma di retta giornaliera il cui importo è fissato in €. _____ pro/capite, per un totale massimo riconoscibile di €. _____;

Per quanto riguarda il costo del personale, verranno riconosciute le spese effettuate fino al massimale sopra indicato, fermo restando che laddove si verificassero adeguamenti contrattuali secondi i parametri dei Contratti Collettivi Nazionali di riferimento, l'Ente Gestore dovrà fornire dettagliata documentazione da cui si possa evincere l'incidenza che tale adeguamento verrebbe ad avere sul costo del personale ed eventualmente, in caso di aumento della spesa oltre il suddetto massimale, lo stesso verrà ricalcolato e adeguato. Mensilmente l'Ente gestore dovrà presentare la Scheda riepilogativa del costo del personale mensile e la relativa fattura.

Per quanto attiene le spese di gestione, queste sono vincolate al numero effettivo di minori accolti e alla loro presenza in struttura e, pertanto, viene concordata una retta giornaliera di €. _____ pro-capite per ogni giornata di effettiva presenza del minore presso la struttura. Mensilmente l'Ente gestore si impegna a trasmettere le presenze dei minori e la relativa fattura.

La Regione, di norma, erogherà tre acconti annuali, tenendo conto dei costi mensilmente fatturati. Tale distribuzione degli acconti nel corso dell'anno potrà variare:

- nel caso in cui, in sede di riscontro amministrativo-contabile, vengano rilevate delle incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
- durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure tecnico-informatiche di liquidazione imposto dal competente Ufficio di Ragioneria Regionale.

A consuntivo di ogni annualità, il Rappresentante Legale dell'Ente gestore presenterà asseverazione dei costi annuali sostenuti per il personale, con autocertificazione nella quale si dichiara che sono stati effettivamente versati e accantonati tutti gli importi previsti dalla legge (INPS; INAIL, IRAP, TFR, ecc.) e che sono state effettivamente corrisposte ai lavoratori le somme loro spettanti.

Presenterà, inoltre, il prospetto consuntivo delle presenze minori con allegato, per ciascun minore:

- Decreto del Tribunale per i Minorenni che disponga l'allontanamento dalla famiglia (tranne per i casi previsti dall'art. 403 c.c.) oppure, nel caso di consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, ovvero dal tutore, da un Decreto del Giudice Tutelare che rende esecutivo il provvedimento. Dalla suddetta documentazione dovrà evincersi con chiarezza che trattasi di minore vittima (o presunta tale) di violenze e/o gravi maltrattamenti e quindi la compatibilità della problematica del minore con la tipologia della struttura;
- Determina dirigenziale di affidamento del Comune di residenza del minore; se trattasi di minore proveniente da fuori regione, la determina dovrà contenere anche l'impegno di assumersi l'onere totale della retta così come determinata dalla Regione Calabria. La struttura è esentata dall'acquisizione di tale documento solo ed esclusivamente qualora trattasi di procedimenti secretati dall'Autorità Giudiziaria competente ed in tutti i casi in cui, per motivi di sicurezza del minore, si concordi con le Autorità Giudiziarie e/o con le Forze dell'Ordine di non comunicare, fino a diversa decisione, il collocamento del minore al Comune di residenza.

La mancanza di uno solo dei suddetti documenti comporterà il mancato riconoscimento, da parte della Regione Calabria, della retta giornaliera per tutto il periodo di permanenza del minore in struttura.

Il Settore dopo la verifica amministrativo-contabile e l'eventuale richiesta di integrazione della documentazione, procederà ad erogare gli eventuali conguagli a saldo attivo o a comunicare l'eventuale conguaglio passivo da recuperare.

Articolo 6 - Minori provenienti da altre Regioni italiane

La retta giornaliera è quantificata in €._____. L'Ente gestore, che avrà accolto minori provenienti da altre Regioni italiane, dovrà presentare direttamente al Comune inviante la relativa fattura (una copia deve essere trasmessa, per conoscenza, al Settore Politiche sociali della Regione Calabria). L'importo delle fatture emesse ai Comuni di altre Regioni, a prescindere dal fatto che siano state regolarmente saldate, dovrà essere decurtato dalla rendicontazione presentata alla Regione.

L'Ente gestore dovrà, in ogni caso, comunicare al Settore delle Politiche sociali della Regione Calabria la presa in carico di minori provenienti da altre Regioni e, comunque, dovrà garantire prioritariamente il servizio ai minori residenti in Calabria.

Articolo 7 - Vigilanza e controllo

I Servizi territoriali competenti (Enti Locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive e/o sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di Funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali.

Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all'Autorità Amministrativa e all'Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze.

Il Settore Politiche sociali prescrive all'Ente gestore le attività necessarie a rimuovere le cause che hanno originato le violazioni di cui al punto precedente, il termine per porle in essere, nonché le azioni immediate idonee a garantire l'incolumità degli utenti e degli operatori.

Il Settore Politiche sociali sospende l'attività con proprio atto amministrativo, nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni di cui sopra e/o in presenza di situazioni che mettono in discussione la funzionalità della struttura.

Il Settore Politiche sociali revoca l'autorizzazione al funzionamento e rescinde dalla presente convenzione quando: a) esiste recidività per le violazioni di cui sopra; b) sono messi in discussione i requisiti dell'autorizzazione al funzionamento;

Articolo 8 - Durata della convenzione

La presente convenzione, triennale e rinnovabile, ha decorrenza dal _____ al _____.

La convenzione potrà essere disdetta, dall'Ente gestore, prima della scadenza naturale della stessa, con un preavviso di almeno tre mesi e con lettera raccomandata A.R.

In caso di mancato rinnovo, di revoca dell'autorizzazione o di eventuale disdetta, i minori rimarranno comunque ospitati presso la struttura, alle condizioni in atto, finché l'Autorità Giudiziaria e/o quella Amministrativa non avranno provveduto alla loro collocazione.

Articolo 9 - Divieto di cessione

È fatto divieto all'Ente Gestore di cedere, anche parzialmente, il servizio oggetto della presente convenzione. Eventuali cessioni saranno, perciò, considerate nulle e la violazione della presente clausola sarà valutata ai sensi del precedente art. 8.

Art. 10 – Inadempienze e mancati riconoscimenti pagamenti

La Regione Calabria non riconoscerà il pagamento delle competenze nel caso di inadempienze, dopo aver provveduto a contestare l'inadempienza e dopo che questa non sia stata rimossa entro il termine comunicato.

Art. 11 - Controversie Contrattuali

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere, in esecuzione della presente convenzione, tra le parti sarà competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Art. 12 – Imposte

Tutte le imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico dell'Ente Gestore, comprese quelle di registrazione.

Art. 13 – Disposizioni Finali

Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente normativa nazionale e regionale e al relativo Regolamento Attuativo approvato dalla Giunta Regionale.

Per l'Ente gestore
Il Legale Rappresentante

Per la Regione Calabria
Il Dirigente di Settore

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Calabria.

Catanzaro,

23 MAR 2010

LOIERO

